

CORTE DI GIUSTIZIA

Tribunale di primo grado delle Comunità europee

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AL TRIBUNALE DI STATUIRE NELLA PERSONA DI UN GIUDICE UNICO

del 17 maggio 1999

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 225 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 32 quinquies del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 140 A del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica,

visti la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee⁽¹⁾, l'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e la decisione 1999/291/CE, CECA, Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1999⁽²⁾,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 26 aprile 1999,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, come modificato dalla decisione 1999/291/CE, CECA, Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1999, dispone che, in determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, il Tribunale può statuire nella persona di un giudice unico;

considerando che occorre avvalersi di tale facoltà e determinare, nel regolamento di procedura del Tribunale, i casi nei quali un giudice unico può essere chiamato a statuire su di una causa e le modalità secondo le quali una causa può essere giudicata da un giudice unico;

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 2 maggio 1991⁽³⁾, modificato il 15 settembre 1994⁽⁴⁾, il 17 febbraio 1995⁽⁵⁾, il 6 luglio 1995⁽⁶⁾, e il 12 marzo 1997⁽⁷⁾, è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 319 del 25.11.1988, pag. 1. Decisione modificata dalle decisioni del Consiglio 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144 del 16.6.1993, pag. 21), e 94/149/CECA, CE (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64.

⁽⁶⁾ GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6; rett. GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72.

- 1) L'articolo 11 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente:
- «Le cause possono essere giudicate da un giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate dagli articoli 14 e 51 o gli sono attribuite ai sensi dell'articolo 124, dell'articolo 127, paragrafo 1, o dell'articolo 129, paragrafo 2.»
- b) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
- «Per le cause rimesse o attribuite a un giudice unico il termine "Tribunale" utilizzato nel presente regolamento designa anche tale giudice.»
- 2) L'articolo 14 è modificato come segue:
- a) Il primo comma diventa il paragrafo 1 ed il secondo comma è soppresso.
- b) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «§ 2
1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione composta di tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dall'articolo 51:
- a) le cause promosse ai sensi dell'articolo 236 del trattato CE e dell'articolo 152 del trattato CEEA;
- b) le cause promosse ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, dell'articolo 232, terzo comma, e dell'articolo 235 del trattato CE, dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma, del trattato CECA nonché dell'articolo 146, quarto comma, dell'articolo 148, terzo comma, e dell'articolo 151 del trattato CEEA, e che sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato;
- c) le cause promosse ai sensi dell'articolo 238 del trattato CE, dell'articolo 42 del trattato CECA e dell'articolo 153 del trattato CEEA;
2. La rimessione a un giudice unico è esclusa:
- a) per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale;
- b) per le cause vertenti sull'applicazione:
- delle norme relative alla concorrenza e al controllo delle concentrazioni,
 - delle norme relative agli aiuti erogati dagli Stati,
- delle norme relative alle misure di difesa commerciale,
 - delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ad eccezione delle cause che fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato;
- c) per le cause contemplate dall'articolo 130, paragrafo 1.
3. Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più.
- § 3
- Le decisioni di rimessione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo le condizioni previste all'articolo 51.»
- 3) All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente:
- «Per le cause rimesse o attribuite a un giudice unico i poteri del presidente, ad eccezione di quelli contemplati dagli articoli 105 e 106, sono esercitati da tale giudice.»
- 4) All'articolo 32 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «§ 5
- In caso di assenza o di impedimento del giudice unico al quale la causa è rimessa o attribuita, il presidente del Tribunale designa un altro giudice a sostituirlo.»
- 5) L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 51
- § 1
- Nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 1, la sezione investita della causa può, in qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte, proporre al Tribunale in seduta plenaria la rimessione della causa a questo o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso. Il Tribunale decide in seduta plenaria sulla rimessione, sentite le parti e l'avvocato generale.
- La causa dev'essere mantenuta o rimessa dinanzi ad una sezione composta di cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità europee parti nel procedimento.
- § 2
- La decisione di assegnare una causa a un giudice unico nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 2, è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione composta di tre giudici dinanzi alla quale pende la causa.
- Quando uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità europee parti nel procedimento si oppongono a che una causa sia giudicata da un giudice unico, essa dev'essere mantenuta o rimessa dinanzi alla sezione della quale fa parte il giudice relatore.»

- 6) L'articolo 118 è modificato come segue:
- a) È inserito il paragrafo seguente:
- «§ 2 bis
- Quando la Corte annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un giudice unico, il presidente del Tribunale attribuisce la causa a una sezione composta di tre giudici della quale non fa parte tale giudice.»
- b) Al paragrafo 3 le parole «paragrafi 1 e 2, gli articoli 13, paragrafo 2, 14» sono sostituite dalle parole «paragrafi 1, 2 e 2 bis, gli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 1.»
- 7) All'articolo 124 è aggiunta la frase seguente:
- «Se la sentenza è stata pronunciata da un giudice unico, l'opposizione di terzo è attribuita a tale giudice.»
- 8) All'articolo 127, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
- «Se la sentenza è stata pronunciata da un giudice unico, la domanda di revocazione è attribuita a tale giudice.»

- 9) All'articolo 129, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Se la sentenza è stata pronunciata da un giudice unico, la domanda d'interpretazione è attribuita a tale giudice.»

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 maggio 1999.

Il cancelliere
H. JUNG

Il presidente
B. VESTERDORF
